



Differenza tra recesso e risoluzione del contratto

Autore : Redazione

Data: 23/01/2018

La risoluzione può essere per inadempimento, per eccessiva onerosità sopravvenuta o per impossibilità. Il recesso invece trova causa in una norma di legge o in una clausola contrattuale.

Chissà quante volte hai sentito parlare di «**risoluzione**» del contratto o di «**recesso**».



E magari hai anche sentito il termine «rescissione». Per te che non hai studiato legge all'università si tratta di tre concetti identici, che stanno a significare lo scioglimento del contratto e di ogni diritto o dovere nei confronti dell'altro firmatario. Come darti torto: quando si verifica la risoluzione, il recesso o la rescissione il contratto viene definitivamente meno e si interrompono i vincoli esistenti tra le parti. Tuttavia, tra questi tre concetti c'è un'enorme differenza che dipende dalle ragioni che hanno comportato tale scioglimento. In linea generale si può dire che il **recesso** è la facoltà di solito concessa a uno o ad entrambi i firmatari del contratto di interrompere con effetto immediato e istantaneo il rapporto giuridico, salvo eventuali preavvisi. Con il recesso, dunque, nessuna delle due parti può rivendicare più nulla dall'altra. Il recesso è un normale esercizio di un diritto che la legge o una clausola contrattuale concede, a prescindere da situazioni di crisi o di illeciti posti da una delle due parti. L'esempio tipico è il diritto di recesso per gli acquisti fatti su internet: dopo la consegna del prodotto, l'acquirente ha 14 giorni di tempo per recedere, senza dover motivare la propria scelta. La **risoluzione** è invece una causa di scioglimento del contratto normalmente dovuta a una patologia del rapporto contrattuale o al comportamento di una delle due parti. In questo articolo cercheremo quindi di capire qual è la **differenza tra recesso e risoluzione del contratto**.

Cos'è la risoluzione del contratto

La **risoluzione del contratto** comporta lo scioglimento del vincolo con effetto retroattivo. È come se il contratto non fosse mai stato concluso. Con la conseguenza che chi, in forza di tale contratto, ha ricevuto una prestazione è tenuto a restituirla all'altra e ad ottenere la controprestazione che aveva versato. Ad esempio immaginiamo di aver acquistato, con pagamento anticipato, un computer che poi si è rivelato rotto o non avere le caratteristiche promesse nel depliant; oppure immaginiamo di aver affidato a una ditta dei lavori di ristrutturazione in casa e di aver pagato un anticipo mentre questa poi non ha svolto gran parte delle attività promesse; si pensi infine a chi acquista un pezzo di un legno pregiato ma il magazzino va in fiamme prima della consegna.

Esistono diversi casi in cui è possibile chiedere la **risoluzione del contratto**. Li vedremo qui di seguito.

Risoluzione per inadempimento

Il codice civile **[1]** stabilisce che nei contratti cosiddetti «a prestazioni corrispettive» - ossia quelli in cui, a fronte della prestazione di una parte, ce n'è una seconda dell'altra parte (ad esempio la vendita) - quando uno dei contraenti non adempie le sue



obbligazioni, l'altro può agire in due modi diversi:

- se è ancora interessato a ottenere la prestazione (si pensi a chi ordina una macchina ma questa tarda ad arrivare) può fare una causa in tribunale e chiedere al giudice di condannare l'inadempiente a darvi esecuzione (cosiddetta «esecuzione forzata dell'obbligo di fare o di dare»);
- se non è più intenzionato alla prestazione può chiedere al giudice la **risoluzione del contratto** (ossia lo scioglimento), con conseguente «ripetizione dell'indebito», ossia restituzione della somma pagata e dell'eventuale bene già ricevuto (ad esempio la merce difettosa). In più, se da tutta questa operazione ne è derivato un danno è possibile chiedere anche il risarcimento.

Non si può chiedere la **risoluzione del contratto** se l'inadempimento di una delle parti ha **scarsa importanza**: si pensi all'acquisto di un abito sartoriale in cui un bottone risulti scucito. Tutt'al più si può pretendere una riduzione di prezzo proporzionale alla riduzione del valore del bene. L'importanza dell'inadempimento viene stabilita dal giudice caso per caso.

Come ottenere la risoluzione del contratto?

Ci son tre vie per ottenere la risoluzione del contratto:

- **fare una causa**, provando l'inadempimento della controparte e che questo non ha scarsa importanza;
- inviare una **diffida ad adempiere**: bisogna intimare per iscritto (raccomandata o Pec) alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entro 15 giorni (il termine può essere più breve per prestazioni più semplici) con avviso che, decorso questo termine senza che ci sia stata l'esecuzione del contratto, ogni accordo si considera automaticamente sciolto. Questo è un modo di procedere molto rapido ma rischioso. Difatti, se per esempio, dopo aver notificato la diffida, sospendiamo l'esecuzione della nostra prestazione, la controparte potrebbe citarci in giudizio sostenendo che il suo inadempimento non era così grave e quindi pretendere da noi il risarcimento del danno;
- la **clausola risolutiva espressa**: di solito nei contratti si prevede che la mancata esecuzione di una o più determinate prestazioni comporta automaticamente lo scioglimento del contratto. Si pensi al contratto di assicurazione che si sospende se una parte non paga per un mese il premio, al contratto di affitto che dà diritto al locatore di chiedere lo sfratto al mancato pagamento di una mensilità, ecc. Questo metodo rapido, efficace e non rischioso perché il giudice non può accertare la gravità dell'inadempimento



visto che tale valutazione è stata fatta in anticipo dalle parti che hanno individuato le prestazioni la cui inesecuzione deve considerarsi causa di scioglimento del contratto.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Può succedere che il contratto diventi impossibile da eseguire. Si pensi all'acquisto di una merce che però viene rubata dal magazzino del venditore nel momento in cui l'acquirente l'ha ordinata e pagata. In tal caso il contratto si scioglie di diritto e la parte che ha già eseguito la sua prestazione (il pagamento) ha diritto a chiedere all'altra la restituzione

Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Immaginiamo di aver fatto un contratto con una azienda per delle forniture di cibo a presto prestabilito. Senonché un forte aumento dell'inflazione e della benzina obbliga il fornitore ad aumentare il prezzo. Si può recedere dall'impegno assunto? La risposta è affermativa: nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti diventa troppo onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto.

Ciò significa che si può ottenere lo scioglimento dell'accordo solo se si è determinato **uno squilibrio eccessivo** tra le prestazioni, tale da rendere non più equo il rapporto. Una contenuta oscillazione dei prezzi invece non giustifica la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Cos'è il recesso da un contratto?

Il recesso è invece una manifestazione di volontà con cui una parte decide di sciogliersi unilateralmente da un contratto che ha prestazioni periodiche. Si pensi al recesso da un contratto di pay-tv, da un abbonamento telefonico, da un affitto per giusta causa, da un rapporto di lavoro (per il dipendente è libero salvo preavviso; per il datore di lavoro il recesso è subordinato a cause precise).

Il recesso è possibile solo se previsto da:

- una apposita **norma di legge** (ad esempio: la legge consente all'inquilino di recedere dall'affitto anche prima della scadenza del termine, e salvo il preavviso, se sussiste una giusta causa; la legge consente al dipendente di



recedere in qualsiasi momento da un contratto di lavoro subordinato salvo il preavviso; la legge consente al datore di lavoro di recedere dal patto di prova senza dover fornire motivazioni; il codice del consumo consente all'acquirente di recedere entro 14 giorni e senza motivazione da un acquisto fatto fuori dai locali commerciali, ecc.);

- da una clausola contrattuale apposita: ad esempio, una collaborazione tra due aziende può avvenire a tempo illimitato salvo la possibilità per ognuna di queste di recedere quando vuole dandone comunicazione con un certo preavviso.

A differenza della **risoluzione**, che ha effetto retroattivo e fa sì che il contratto scompaia del tutto (come se non fosse mai esistito), il **recesso** invece ha effetto immediato nel momento stesso in cui viene comunicato (salvo il preavviso). Con il recesso devono comunque essere restituite le prestazioni erogate, salvo nei contratti di durata (ad esempio abbonamenti e utenze). È possibile che le parti concordino un corrispettivo da pagare per il recesso (cosiddetta **penale**).